

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Assessorat du territoire et de l'environnement  
Assessorato territorio e ambiente

L'Assesseur  
L'Assessore

Ai Sindaci  
dei Comuni della Regione  
LORO SEDI

Ai Presidenti  
delle Comunità Montane della Regione  
LORO SEDI

Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. - Vs. rif.  
N/ réf. - Ns. rif.

*9481A*

Saint-Christophe,

10 OTT 2012

Al Consiglio Permanente degli Enti  
Locali  
Piazza Narbonne, 16  
11100 AOSTA

Al Comando del Corpo Forestale della  
Valle d'Aosta  
Ufficio vigilanza ambientale  
SEDE

Al Direttore generale dell'Agenzia  
regionale per la protezione  
dell'Ambiente - ARPA della Valle  
d'Aosta  
Loc. Grande Charrière, 44  
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Ai Coordinatori dei  
Dipartimenti della Regione  
LORO SEDI

Alla Camera Valdostana delle Imprese e  
delle Professioni  
Piazza Chanoux, 15  
11100 AOSTA

Alla Sezione Valdostana dell'Albo  
Nazionale dei Gestori Ambientali  
Piazza della Repubblica, 15  
11100 AOSTA



/pp R:\Segr-Par\Corrispondenza\DM terre e rocce da scavo.doc

11020 Saint-Christophe  
34, Grand Chemin  
téléphone +39 0165 27.2103-2104  
télécopie +39 0165 27.2161

11020 Saint Christophe  
Loc. Grand Chemin, 34  
telefono +39 0165 27.2103-2104  
telefax +39 0165 27.2161

[a-ambiente@regione.vda.it](mailto:a-ambiente@regione.vda.it)  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. 80002270074



Ai Titolari e gestori di impianti di  
recupero e smaltimento dei rifiuti speciali  
inerti

LORO SEDI

Alle Associazioni di Categoria

LORO SEDI

Agli Ordini e Albi Professionali

LORO SEDI

**OGGETTO:** Entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

Con riferimento a quanto contenuto nella nota prot. n. 4692/TA in data 23 aprile 2009, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti e materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo in esecuzione della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 31, con la presente si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 agosto 2012 n. 161, recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, che disciplina modalità specifiche di gestione in particolare delle terre e rocce da scavo, integrando le disposizioni attualmente in vigore.

Il Regolamento di cui sopra è redatto ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede infatti che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con lo scopo di fornire alcune prime indicazioni si allega una breve sintesi delle principali innovazioni introdotte dal provvedimento in oggetto in attesa di procedere ad un esame più approfondito e di confronto con le disposizioni regionali vigenti.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

All.: 1



L'Assessore  
Manuela Zublena



## Allegato

### Principali innovazioni introdotte dal

**Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".**

All'articolo 1 del Regolamento vengono introdotte nuove definizioni, fra le quali si evidenziano in particolar modo quelle relative a:

- materiali da scavo (cfr art. 1 comma 1 lett. b. DM 161/2012);
- caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo (cfr art. 1 comma 1 lett. g. DM 161/2012);
- Piano di Utilizzo (cfr art. 1 comma 1 lett. h. DM 161/2012);
- ambito territoriale con fondo naturale (cfr art. 1 comma 1 lett. i. DM 161/2012);
- sito di produzione, di destinazione e di deposito intermedio (cfr art. 1 comma 1 lett. m., n., o. DM 161/2012);

Le finalità del Regolamento di cui sopra (art. 2 DM 161/2012) sono:

- stabilire, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- stabilire le procedure e le modalità affinché gestione e utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

Il Regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo, escludendo quindi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti (art. 3 DM 161/2012).

Vengono definiti i requisiti ai quali deve rispondere il materiale da scavo per essere considerato un sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq) del d.lgs. n. 152/2006. Tali requisiti sono, in breve (art. 4 comma 1 DM 161/2012):

- a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:
  - 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nella quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni,

FC/IM R:\Segr-Par\Corrispondenza\Mancuso-Cerise DM terre e rocce da scavo - all.doc



- rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri riportati nell'Allegato 3 al DM 161/2012;
  - d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 al DM 161/2012.

Una prima considerazione emerge dalla lettura delle disposizioni sopra riportate. In particolare anche il riutilizzo diretto in cantiere della terra da scavo deve essere contemplato nel Piano di utilizzo. Tale utilizzo, pertanto, non è più esentato da adempimenti come è avvenuto fino ad ora.

I requisiti di cui sopra devono essere comprovati dal proponente tramite il **Piano di Utilizzo** (art.5 DM 161/2012) che deve essere presentato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel decreto medesimo, e predisposto secondo i criteri fissati all'allegato 5.

Il Piano di utilizzo deve essere presentato a cura del proponente (progettista, titolare dell'opera da realizzare) all'Autorità competente, che è il soggetto che autorizza la realizzazione dell'opera da cui i materiali da scavo si origineranno (enti locali, Regione):

- a) almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- b) contestualmente alla presentazione del progetto definitivo dell'opera;
- c) prima dell'espressione del relativo parere per le opere assoggettate alla Valutazione di impatto ambientale.

Il Piano di utilizzo deve essere approvato o respinto dall'Autorità competente entro **90 giorni** dalla presentazione del documento o dalle integrazioni dello stesso, qualora richieste.

Tramite l'attuazione del Piano di Utilizzo, attraverso l'esecuzione delle indagini analitiche previste nel Piano medesimo, da eseguirsi in conformità alle modalità espressamente riportate negli allegati 2 e 4 del decreto sopra richiamato è attestata la sussistenza dei requisiti di cui sopra-

Nel caso in cui per il materiale da scavo dalle risultanze del Piano di Utilizzo emerga che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tab. 4.1 dell'all. 4 del DM 161/2012 non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione CSC (cfr Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006) l'autorità competente nei termini previsti approva il Piano di Utilizzo (art. 5 commi 2 e 3 DM 161/2012).



Nel caso in cui tali concentrazioni risultino, invece, superate devono essere avviate le procedure stabilite dal citato Titolo V, della Parte IV del d. lgs. N. 152 volte a verificare l'utilizzabilità di un terreno ancorché contaminato in relazione alla destinazione finale prevista, fatto salvo che tali superamenti non siano legati al valore del fondo naturale esistente. In tal caso è prevista la presentazione di un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere da predisporre nell'ambito del Piano di Utilizzo (art. 5 comma 4 DM 161/2012).

Inoltre il Piano deve definire i tempi di validità, decorsi i quali tale documento cessa di produrre effetti comportando la riclassificazione del materiale da scavo da sottoprodotto a rifiuto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2006 (art. 5 commi 6, 7 e 8 DM 161/2012).

Nel caso in cui si verifichi una modifica sostanziale dei requisiti indicati nel Piano di Utilizzo, il medesimo deve essere oggetto di aggiornamento da parte del proponente. L'elenco delle modifiche considerate sostanziali ai sensi del Regolamento in oggetto è riportato nell'art. 8-comma 2 del DM-161/2012.

Ai fini di garantire la tracciabilità del materiale classificato come sottoprodotto ai sensi del Piano di Utilizzo, l'esecutore di tale Piano è tenuto a redigere la relativa modulistica, il cui modello è riportato negli allegati 6 e 7 del DM 161/2012 (art. 9 comma 3 DM 161/2012).

Per quanto riguarda il deposito di materiale escavato in attesa dell'utilizzo (deposito temporaneo) secondo le indicazioni riportate nel Piano di Utilizzo, esso avviene all'interno di:

- sito di produzione;
- siti di deposito intermedio;
- siti di destinazione.

Si precisa che i depositi dei materiali da scavo effettuati al di fuori del luogo di produzione sono in ogni caso assoggettati alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti. In particolare tali centri sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 216 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sussistano le condizioni di cui al punto 7.31-bis del DM 5 febbraio 1998. Qualora non vengano soddisfatti i criteri fissati dal citato art. 216, tali depositi sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 208, del d. lgs. N. 152/2006 medesimo.

Si evidenzia che, nel deposito temporaneo di cui sopra, il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito e deve essere allo stesso modo distinto il materiale



riconducibile a Piani di Utilizzo diversi. Inoltre il deposito temporaneo non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo (art. 10 commi 1, 3 e 4 DM 161/2012).

In ogni fase successiva all'uscita del materiale escavato dal sito di produzione, ai fini del trasporto dello stesso è richiesto che il materiale individuato nel Piano di utilizzo sia accompagnato dalla documentazione riportata nell'allegato 6 al DM 161/2012 (art. 11 comma 1 DM 161/2012).

Ai fini di attestare all'Autorità competente l'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di utilizzo, l'esecutore è tenuto a produrre la **Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo D.A.U.** costituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e corredata della documentazione riportata nell'allegato 7 al DM 161/2012. Tale dichiarazione deve essere resa entro il termine di validità del Piano di Utilizzo.

L'omessa dichiarazione nei termini indicati comporta la cessazione con effetto immediato della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto (art. 12 commi 1 e 4 DM 161/2012), e la conseguente classificazione di tale materiale come rifiuto.

Si precisa che la *Scheda di bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione* redatta ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti" non sostituisce il Piano di Utilizzo previsto dal DM 161/2012 sopra descritto. L'obbligo di compilazione di tale scheda, pertanto, permane.

Infine si precisa che le attività di verifica ed ispezione per la corretta attuazione dei Piani di utilizzo, disciplinate dall'allegato 8 al DM 161/2012, sono di competenza, in Valle d'Aosta, del Comando del Corpo forestale che si avvale per le fasi di campionamento e di caratterizzazione dell'ARPA.